



COMUNE DI VALFURVA  
Provincia di Sondrio

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 17 Registro Deliberazioni

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì 6 del mese di agosto, alle ore 19,00 nella sede stabilita presso l'Edificio Comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CACCIOTTO ANGELO	Si	
MIRABELLA MARCO	Si	
BELLOTTI LUCA	Si	
COMPAGNONI FILIPPO	Si	
COMPAGNONI FAUSTO	Si	
SARUGGIA GIAN FRANCO	Si	
DEI CAS EDOARDO	Si	
Totale	7	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. Angelo Cacciotto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce la trattazione il Sindaco;

Interviene l'assessore Luca Bellotti per motivare la scelta dell'istituzione della Tasi: trattasi di un tributo le cui aliquote sono determinate in conformità con i servizi indivisibili prestati dal Comune (es. illuminazione pubblica, sgombero neve, manutenzione verde pubblico, ecc.) pertanto servizi che riguardano tutti gli abitanti: è apparso equo che tutti coloro che ne usufruiscono partecipino al tributo; è stato inoltre necessario dover recuperare maggiori risorse a fronte di una minore entrate (pari a circa € 231.000,00) sul Fondo di solidarietà comunale;

Interviene il Consigliere Gian Franco Saruggia: chiede al Sindaco se si stanno facendo accertamenti/controlli sull'ICI/IMU anni pregressi;

Risponde il Sindaco: l'ufficio competente sta provvedendo;

Interviene il Consigliere Gian Franco Saruggia: a proposito di manutenzione del verde pubblico (che rientra tra i servizi resi dal Comune) evidenzia un degrado non indifferente sul territorio: erba non tagliata ai bordi delle strade, erba nelle canaline sulla strada del Passo Gavia; pur trattandosi di strada provinciale il Sindaco dovrebbe farsi parte attiva nei confronti della Provincia per chiedere ed ottenere che la manutenzione sia effettuata; se il contribuente paga deve avere in cambio un servizio;

Interviene il Consigliere Edoardo Dei Cas per segnalare che i lampioni di illuminazione sulla strada statale sono ormai desueti e non hanno la debita resa, necessita sostituirli con materiale decente;

Il Sindaco prende atto della segnalazione del consigliere dei Cas;

L'assessore Luca Bellotti interviene in merito alla manutenzione verde pubblico ritenendo che trattasi soprattutto di un aspetto culturale.

\*\*\*\*\*

Terminata la discussione è adottata la seguente deliberazione:

Premesso che:

- ⚡ ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;
- ⚡ con decreto del ministero dell'interno del 18 luglio 2014, è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
- ⚡ nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 e relativi allegati;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

*termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*  
Richiamato altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione C.C. n.14 in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dal richiamato art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 regolante l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi divisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1, del D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella L. 68/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D. L. n. 201/2011 e ss. mm. ii.;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
  - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 80.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, cura del verde pubblico)	€ 112.500,00
Servizi di polizia locale	€ 82.460,00
Servizio di protezione civile	€ 2.800,00
Sgombero neve	€ 225.000,00

Considerato che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto quindi, dover procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Vista la deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2014, approvate dal Consiglio Comunale con separato atto;

Ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2014, ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi dei servizi indivisibili, stabilire le aliquote IUC-TASI e prevedendo in particolare un'aliquota pari al 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e pari a zero per tutte le restanti tipologie di immobili e per le aree fabbricabili, in quanto prive di una connessione diretta con i servizi indivisibili;

Visti:

- ✦ l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- ✦ l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;
- ✦ la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti 5 favorevoli e 2 contrari (Gian Franco Saruggia e Dei Cas Edoardo), espressi in forma palese

d e l i b e r a

- 1) Determinare le aliquote TASI per l'anno 2014 nella misura pari al 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e pari a zero per tutte le restanti tipologie di immobili e per le aree fabbricabili, in quanto prive di una connessione diretta con i servizi indivisibili;
- 2) Determinare, altresì, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) Trasmettere la presente all'Ufficio Entrate Comunali affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito informatico, di cui al D. Lgs. n. 360/1998;
- 4) Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con voti 5 favorevoli e voti 2 contrari (Gian Franco Saruggia e Dei Cas Edoardo) espressi in forma palese, essendo 7 i presenti, dei quali 7 i votanti e 0 gli astenuti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI VALFURVA**  
**Provincia di Sondrio**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 6 AGOSTO 2014

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TASI): DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Francesca Travaglio)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mariarosa Gaglia)

*Mariarosa Gaglia*

Il presente verbale viene così sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio**  
Sig. Angelo Cacciotto



**Il Segretario**  
Dott.ssa Francesca Travaglini




---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

- [ ] – La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- [XX] – La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



**Il Segretario**  
Dott.ssa Francesca Travaglini



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Il/la sottoscritto/a attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno **08 AGO 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.lgs 267/2000.

Valfurva, li

**08 AGO 2014**



**Il Responsabile della pubblicazione**  
Donatella Viviani

